

ALLEGATO B

NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO MONTE SABOTINO

Titolo 1 – Generalità


Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme di tutela, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, si applicano all'area compresa all'interno del perimetro del Biotopo denominato "Monte Sabotino".

Art. 2 – Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN alla scala 1:10.000 del perimetro del biotopo costituisce Allegato A. Il perimetro rappresentato nell'Allegato A può essere descritto distinguendo 4 tratti:

| Id tratto | DESCRIZIONE FISICA DEL PERIMETRO DEL BIOTOPO |
|-----------|---|
| 1 | Confine di Stato |
| 2 | pista forestale fino alle rovine della chiesa di S.Valentino. |
| 3 | strada militare di accesso dal tornante n.5 al tornante n.6, escluso il sedime della stessa |
| 4 | E' esclusa la casermetta a quota 553 m e relative immediate pertinenze. |



Art.3 - Finalità e obiettivi generali

1. Le norme di tutela di cui al presente atto sono necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto delle seguenti finalità:

- a) la tutela degli habitat e degli habitat di specie indicati nella relazione scientifica;
- b) il contenimento del disturbo.

2. Oggetto delle norme di tutela sono:

- a) le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
- b) gli interventi di tutela, ripristino e progettazione di condizioni ecologiche favorevoli alle emergenze naturalistiche, di cui al Titolo 3;
- c) la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al Titolo 4;
- d) la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 5.

Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione

Art. 4 -Introduzione di specie vegetali e animali

1. All'interno del biotopo sono vietati:

- a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone;
- b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali

1. Nelle attività di gestione è promossa la tutela della flora e della fauna.
2. La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
3. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.
4. È vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'ufficio regionale competente in materia di biodiversità.
5. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.
6. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
7. La raccolta dei funghi è consentita secondo la normativa vigente.

Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni

Art. 6 – Edificabilità e movimenti terra

1. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture esistenti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e della sentieristica esistente. Eventuali infrastrutture sotterranee a servizio degli immobili interni al biotopo devono essere realizzate lungo la viabilità esistente.

2. Sono consentiti gli interventi di ripristino dei muri di terrazzamento e dei muretti a secco esistenti, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale.
3. Sono consentiti gli interventi di recupero e valorizzazione delle gallerie ponendo particolare attenzione alla compatibilità con eventuali popolazioni di chiroterri.
4. Sono vietati:
 - a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;
 - b) gli allargamenti del sedime della viabilità esistente;
 - c) la costituzione di fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
 - d) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, se non strettamente funzionali a quanto consentito ai commi precedenti;
 - e) il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.
5. Le deroghe ai divieti di cui al comma 4, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture per il ricovero di animali al pascolo e strutture funzionali alle attività apicolture, forestali e/o escursionistiche, nonché l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti terra, sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere del CTS di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale 42/1996.
6. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.
7. Sono consentiti gli interventi realizzati per motivi di urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza che andranno comunicati al Servizio competente in materia di biodiversità trenta giorni dopo la loro esecuzione.

Art. 7 - Interventi privi di rilevanza urbanistica

1. Sono consentiti, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dalla domanda, se previsti da un apposito progetto sul quale si sia già espresso favorevolmente il CTS, gli interventi di seguito indicati:
 - a) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
 - b) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica;
 - c) gli allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
 - d) gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico;
 - e) gli allestimenti di ricoveri temporanei e punti di abbeverata per il bestiame al pascolo.
2. La collocazione di arnie è sempre ammessa.
3. È vietato:

- a) allestire attendamenti o campeggi;
- b) realizzare le seguenti strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio: chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali

Art. 8 – Conservazione delle cenosi erbacee e disciplina del pascolo

1. Non è ammessa la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. Sulle aree a prato e landa sono pertanto vietati:

- a) qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità (fatto salvo il deposito temporaneo ai margini della viabilità di materiale vegetale derivato dalle attività agricole e selvicolturali);
- b) il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicoltura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- c) la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali;
- d) la concimazione.

2. Nelle operazioni di sfalcio con mezzi meccanici dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a ridurre il più possibile i danni al cotico erboso. Si dovrà operare in modo analogo nel caso delle operazioni connesse alle attività agricole e forestali che utilizzano i prati e la landa come unica via possibile di transito dei mezzi impiegati.

3. Il pascolo è ammesso purché non danneggi il cotico.

4. Il pascolo potrà essere interdetto per evitare il disturbo della riproduzione di uccelli nidificanti al suolo, per la conservazione della flora o comunque per evitare il degrado delle formazioni erbacee.

Art. 9 – Gestione del bosco

1. Le attività selvicolturali devono essere finalizzate, ove possibile, al mantenimento e al ripristino delle superfici a prato e landa carsica.

2. La gestione degli habitat forestali è rivolta alla conservazione della composizione e della struttura, nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.

3. Nei boschi è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti norme forestali e in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni.

4. Nelle fasi di taglio, allestimento e sgombero dei prodotti legnosi la ramaglia, i cimali e ogni altro avanzo delle utilizzazioni vanno ammucchiati in aree diverse dalle superfici a landa o a prato e dove non risultino di ostacolo all'affermarsi della rinnovazione forestale. Il concentramento a strascico è consentito dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, avendo cura di limitare i danni al suolo e al soprassuolo.

5. Vanno mantenuti sgomberi da tronchi, ramaglie e fogliame i sentieri e le piste di uso collettivo.

Titolo 5 – Disciplina della fruizione

Art. 10 – Accessibilità

1. È ammesso:

- a) il transito pedonale, con biciclette od ippico esclusivamente lungo la strada militare e i sentieri esistenti;
- b) il transito di mezzi a motore lungo la strada militare per raggiungere la casermetta;
- c) l'accesso ai cani, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'accesso ai cani potrà essere interdetto dal Servizio competente in materia di biodiversità a determinate aree e per periodi limitati qualora venga accertata la nidificazione di specie ornitiche incluse nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. È vietato:

- a) istituire aree di addestramento cani così come definite all'art. 7 della Legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
- b) l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore al di fuori della strada militare, ad esclusione dei mezzi di vigilanza e soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni e dei mezzi impiegati per le operazioni gestionali del biotopo e per le attività agro-silvo-pastorali;
- c) lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone al di fuori delle strade e della sentieristica esistenti.

Art. 11 – Accensione fuochi

1. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento di fuoco prescritto potrà essere eseguito esclusivamente dall'amministrazione regionale sulla base di un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

3. Eventuali ulteriori deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Art. 12 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

Titolo 6 –Sanzioni

Art. 13 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione di cui all'articolo 65, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni e per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica, la sanzione di cui all'articolo 65, comma 2, della medesima legge regionale.

2. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle altre disposizioni previste del presente regolamento si applica la sanzione prevista all'articolo 39, comma 4, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni.
3. La sanzione di cui all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996, si applica altresì alle violazioni delle norme di tutela del presente provvedimento, disciplinate dal presente regolamento, ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.
4. All'accertamento delle violazioni di cui alle presenti Norme di tutela provvedono il Corpo forestale regionale e gli altri organi individuati dall' articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.

Titolo 7 – Norma di rinvio

Art. 14 Accordo

1. L'attività di gestione del biotopo, per quanto non previsto dalle norme di tutela, è disciplinata attraverso un accordo fra il Servizio competente in materia di biodiversità della Regione e il Comune di Gorizia, previa informativa ai proprietari, nel rispetto delle seguenti finalità:
 - a) attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività sportive e ludico-ricreative effettuate nell'area;
 - b) esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
 - c) controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone;
 - d) incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti unionali in materia agroambientale;
 - e) realizzazione di materiale divulgativo.
2. Il Servizio competente in materia di biodiversità è autorizzato a delegare parte delle proprie competenze amministrative previste dal presente atto al Comune di cui al comma 1.

VISTO: IL PRESIDENTE